



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 23/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre** del mese di **aprile**, convocato per le ore 18:30, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare, alle ore **18:35** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

DELLA GODENZA LUCA	Presente	
RICCI MACCARINI ESTER	Presente	
SELVATICI LUCA	Presente	
CAROLI LINDA	Presente	
GHRIBI SIRIN		Assente
PONZI KATIA	Presente	
MINZONI GASPARE	Presente	
ORSANI BARBARA	Presente	
MERENDA SIMONE		Assente
MIROTTTO CRISTIANO	Presente	
CAVINA MARCO	Presente	
BACCHILEGA ILVA		Assente
FRASSINETI LORETTA	Presente	

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Presiede DELLA GODENZA LUCA in qualità di Sindaco.

Assiste il VICE SEGRETARIO, DIAMANTI BENEDETTA.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

Ponzi Katia, Orsani Barbara, Cavina Marco.

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge 25.02.2022, n. 15;
- D.L. 25.05.2021 n. 73;
- Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- D.Lgs. 03.09.2020 n. 116;
- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Decreto-legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 2.05.2014;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Legge n. 448/2001;
- Legge n. 388 del 23.12.2000;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.

Motivo del provvedimento:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la già menzionata IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATI:

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019, che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione di ARERA n. 459/2021 recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)".

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare lo strumento allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, prevede la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di

coerenza a livello locale;

VERIFICATO pertanto che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

CONSIDERATO pertanto che per l'anno 2024 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo lo strumento proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art.33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente (Atersir).

RICHIAMATA la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti sia dai Comuni;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente nel Comune sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il metodo MTR-2 si applica al calcolo delle tariffe TARI dell'anno 2024;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e in cui procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 e di approvare il montante 2024 ai fini del calcolo delle tariffe;

DATO ATTO:

- che dal 01.01.2020 è in essere l'affidamento del servizio SGRUA normato dal Contratto di Servizio del 27/12/2019 (Repertorio n. 27148, Raccolta n. 17487), a seguito di deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 79 del 18/12/2019 avente per oggetto la presa d'atto della avvenuta aggiudicazione al RTI costituito da Hera Holding Spa (mandataria), Consorzio Formula Ambiente e Ciclat trasporti, del servizio di gestione dei rifiuti urbani con determinazione n. 179 del 31/10/2019 per anni quindici, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;
- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;
- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d'utenza e dei relativi regolamenti;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 3 del 15/04/2024 del Consiglio Locale di ATERSIR e n. 42 del 17/04/2024 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR con le quali è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2024, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Castel Bolognese;

VISTO il DPR n. 158/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

RICHIAMATE:

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 nelle quali il MEF, con riferimento al comma 653, *"... richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati ..."*, e rileva che *"... i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ..."* e che *"... quelli attualmente disponibili sono*

stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento ...";

- l'aggiornamento per l'anno 2023 in data 09.05.2023 delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni.";
- la Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024 "Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n.363";
- l'elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Castel Bolognese, complessivamente pari ad € 1.641.300,38;

VISTO che il Piano Economico Finanziario 2024 approvato da ATERSIR ai sensi della deliberazione 443/2019 di ARERA, è comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), delle percentuali di insoluto, oltre che dell'IVA, ed è al netto delle entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero relativa all'anno di riferimento e della scontistica e delle riduzioni previste per legge e con regolamento comunale;

TENUTO CONTO che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

CONSIDERATO che il costo del servizio rifiuti, risultante dal PEF approvato da ATERSIR, deve essere quindi integrato, ai sensi di legge, con le sole voci delle entrate e delle spese non comprese nel PEF medesimo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2024 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da ATERSIR	€ 1.643.694,00
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 5.194,61
Entrate previste a seguito di attività di recupero	-€ 70.000,00
Scontistica utenze domestiche	€ 50.514,00
Scontistica utenze non domestiche	€ 31.926,00
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 1.650.939,39

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO altresì che il costo complessivo, base per la determinazione delle tariffe, sopra riportato, viene coperto per il 61,95% dalla Tari relativa alle utenze domestiche e per il 38,05% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992,

- determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il pagamento della TARI sarà effettuato tramite bollettino conforme al PagoPA compreso quanto riscosso a titolo di tributo provinciale (TEFA);

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

RICHIAMATO l'art. 30 comma 1 del vigente Regolamento della TARI che fissa il termine di pagamento della TARI 2024 in tre rate con scadenza nei mesi di giugno, settembre e dicembre;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio Comunale di Castel Bolognese n. 40 del 27.12.23 "Approvazione Documento unico di programmazione 2024/2028, annualità 2024, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2023 e approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e allegati obbligatori."

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO l'atto del Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2021 avente per oggetto "Indirizzi per l'affidamento della gestione TARI per gli anni 2022-2024" a seguito del quale, con Determina Dirigenziale n. 3744 del 21/12/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata a MUNICIPIA S.p.A. la gestione ordinaria della TARI per gli anni 2022-2024 per il Comune di Castel Bolognese;

VISTA la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 21.12.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per gli anni 2023 e 2024 alla D.sa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Castel Bolognese n. 6 del 28.12.2022 relativo all'attribuzione degli incarichi per gli anni 2023 e 2024 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

TANTO premesso e considerato, vista la tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione come da verbale n. 10 del 19/04/2024 conservato presso il Settore Finanziario;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese per alzata di mano:

favorevoli n. 7 Democratici per Castello

contrari n. 2 Cavina, Miroto (Prima Castello)

astenuti n. 1 Frassinetti (Movimento 5 Stelle)

(presenti n. 10 – votanti n. 9)

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di **DEFINIRE** il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 da coprire con l'entrata TARI secondo le logiche specificate nelle premesse, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da ATERSIR	€ 1.643.694,00
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 5.194,61
Entrate previste a seguito di attività di recupero	-€ 70.000,00
Scontistica utenze domestiche	€ 50.514,00
Scontistica utenze non domestiche	€ 31.926,00
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 1.650.939,39

3. di **APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2024, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di **DARE ATTO** che le tariffe TARI, così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
5. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
6. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria e alla definizione delle modalità di riscossione e degli importi e che, per quanto necessario, dovranno essere adeguati i documenti programmatici e di bilancio per il recepimento di tali effetti sul bilancio dell'ente;

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito (presenti n. 10 – votanti n. 9)

favorevoli n. 7 Democratici per Castello

contrari n. 2 Cavina, Miroto (Prima Castello)

astenuti n. 1 Frassinetti (Movimento 5 Stelle)

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **4** del **23.04.2024**

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL VICE SEGRETARIO
DIAMANTI BENEDETTA